

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 dicembre 2023, n. 329

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 42,00 MWe, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG) località "Marana della Difensola" e alle opere connesse tra cui una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica alla RTN a 380/150 kV da inserire alla linea entra-esce alla linea alla RTN 380 kV RTN "Rotello San Severo" - già Foggia Larino (autorizzata con D.D.n. 15 del 13.03.2015 in favore di IVPC Power 6 S.r.l., di seguito volturata a favore di Terna S.p.A. con D.D.n.155 del 6.10.2020) Proponente: Renvico Italy S.r.l., Cod. Fisc. e P. Iva 07438050960, con sede legale in Milano (MI), via San Gregorio n.24.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010,
 - «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

- pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
 - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- La **Renvico Italy S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), alla via San Gregorio n. 24, Cod. Fisc. e P.IVA 07438050960 (di seguito "società" o "proponente"), per il tramite del rappresentante legale *pro-tempore*, in data 15/03/2018, formalizzava istanza, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 42,00 MWe, costituito da 10 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe, sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG) località "Marana della Difensola" e opere connesse; istanza acquisita con il prot. n. 1139 del 16.03.2018.
- La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 6850 del 19/12/2018, effettuata la verifica formale sulla documentazione caricata sul portale regionale Sistema Puglia, trasmetteva comunicazione di preavviso di improcedibilità, invitando la Società al completamento dell'istanza entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta notifica, pena la decadenza dell'istanza. In riscontro alla suddetta comunicazione, la Società, con nota del 14/02/2019, acquisita con il prot. n. 801 del 18/02/2019, comunicava di aver provveduto all'integrazione documentale richiesta.
- Con nota del 26/08/2022, prot. n. 10783, acquisita in pari data con il prot. n. 8242, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, notificava alla Sezione Transizione Energetica che "*il MITE aveva provveduto a comunicare che in data 28.07.2022 è stata emanata la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa al procedimento in oggetto*".

- Con nota del 02/09/2022, acquisita con prot.n. 8665 del 05/09/2022, la Società informava che in data 12/08/2022 il già Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva comunicato l'avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto trasmettendo la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, il parere positivo con condizioni ambientali n. 174 del 08/11/2021 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS l'08/11/2021.
- Con nota del 07/10/2022 prot. n. 10122, questa Sezione, preso atto dell'intervenuto provvedimento V.I.A. e tenuto conto del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n. 42/2004, invitava la società a fornire evidenza dell'istanza presentata ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico non potendo questo ritenersi automaticamente assorbito nel provvedimento di V.I.A..
- A seguito della verifica condotta da questa Sezione, verificati i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 9885 del 04/10/2022, comunicava che **il procedimento era formalmente avviato** e, atteso che il MiTE aveva comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per il giorno **28/10/2022** la Conferenza di Servizi, da tenersi in modalità videoconferenza, per l'esame del progetto invitando il proponente ad integrare la documentazione nonché ad aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta nel corso del procedimento ambientale. In riscontro alla predetta nota regionale, la Società, in data 19/10/2022 provvedeva al caricamento, sul portale regionale Sistema Puglia, della documentazione integrativa richiesta comprensiva della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella depositata a corredo dell'Istanza di A.U.
- Con nota del 25/10/2022, acquisita in pari data con il prot.n. 11033, la Società, per il tramite del proprio procuratore legale, in riscontro alla nota di cui al prot. 10122 del 07/10/2022, invitava la Sezione regionale a prendere atto che *"le valutazioni paesaggistiche relative al progetto sono state tutte esaurite nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.7.2022, pubblicata in data 3.8.2022, recante "giudizio positivo di compatibilità ambientale" sul medesimo progetto"*.
- **Nella seduta della Conferenza di Servizi del 28/10/2022**, la Sezione Transizione Energetica, evidenziati e resi noti i pareri intervenuti nel corso del procedimento, invitava la Società a fornire riscontro agli Enti richiedenti e a concordare con i Comuni di San Paolo di Civitate e di Torremaggiore, questi ultimi presenti alla riunione, le misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10/09/2010. Gli Enti comunali, sollecitati dall'Amministrazione regionale precedente in merito alla compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico vigente, esprimevano parere favorevole condizionato alla definizione delle opere di mitigazione ambientale. La Sezione regionale, ribadiva, altresì, la necessità di acquisire un provvedimento in materia paesaggistica, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *"rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*. In relazione al parere di non competenza rilasciato dall'Agenzia del Demanio con nota n. 18076 del 24/10/2022, si invitavano il Consorzio di Bonifica della Capitanata e l'ufficio regionale Parco Tratturi ad esprimere il parere di competenza. La seduta veniva aggiornata a nuova data, da comunicarsi nel prosieguo, e con nota del 28/11/2022, prot. n. 13020, l'Autorità precedente trasmetteva il verbale della prefata conferenza.
- Con nota del 04/11/2022, acquisita in pari data con il prot. n. 11404, la Sud Energy S.r.l. segnalava all'Amministrazione regionale che *"gli aerogeneratori denominati S5, S6 ed S7 inclusi nel suddetto progetto della società Renvico Italy S.r.l., ad oggi in iter autorizzativo per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 instaurato presso Codesto Spett.le Ente, interferiscono con gli aerogeneratori dell'Impianto Eolico, già costruito ed entrato in esercizio in data 20/10/2022"*.

- La Sezione Transizione Energetica, in riferimento alla sopra segnalata interferenza, con nota prot. n. 12117 del 15/11/2022, invitava la Renvico Italy S.r.l. a fornire, con urgenza, i necessari chiarimenti e le soluzioni adottate.
- Con nota del 15/11/2022, acquisita in pari data al prot. n. 12156, il proponente, trasmetteva il riscontro inoltrato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale si impegnava, in fase di progettazione esecutiva, ad eseguire tutte le attività prescritte dalla stessa con la nota prot. 29721 del 03/11/2022, impegnandosi a condividerne i risultati;
- In riscontro alla nota regionale di cui al prot. n. 12117/2022, con nota del 17/03/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 4650, la Società trasmetteva l'accordo intervenuto con la società interferita, Sud Energy S.r.l., mediante il quale la scrivente si impegnava all'eliminazione di n. 3 (tre) aerogeneratori, riportati tutti nel catasto del Comune di San Paolo Civitate (FG) al Foglio 12 - particella 414 (aerogeneratore S5 Progetto REN), Foglio 10 - particella 395 (aerogeneratore S6 Progetto REN) e Foglio 8 - particella 225 (aerogeneratore S7 Progetto REN), ferma restando la potenza complessiva dell'impianto di 42 MW e l'installazione di n.7 aerogeneratori, ciascuno da 6 MW, aventi le medesime dimensioni geometriche previste nel progetto approvato in VIA ministeriale, la cui potenza unitaria, pertanto, passava dai 4,2 MW originari a 6 MW. Per siffatta rimodulazione progettuale, il proponente avrebbe provveduto a comunicare il conseguente stralcio a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.
- Con nota del 18/04/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 6930, la Società, attesa l'avvenuta condivisione con i Comuni interessati delle misure di misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10/09/2010, evidenziato il rilascio di tutti i pareri e nulla osta intervenuti nel procedimento regionale, rimodulato il progetto a seguito delle interferenze acclamate, sollecitava la convocazione della riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi al fine di determinare il procedimento unico relativo all'istanza Cod. Id. 9USHJG6;
- Con nota acquisita al prot.n. 6932 del 18.04.2023 la Società forniva il proprio riscontro alla nota di trasmissione del Verbale di Conferenza di Servizi del 28/10/2022, comunicando *“l'aggiornamento progettuale che ha previsto l'eliminazione di 3 aerogeneratori originariamente previsti al Foglio 12 - particella 414 (aerogeneratore S5 Progetto REN), Foglio 10 - particella 395 (aerogeneratore S6 Progetto REN) e Foglio 8 - particella 225 (aerogeneratore S7 Progetto REN) del Comune di San Paolo di Civitate (FG), ferma restando la potenza complessiva dell'impianto che prevederà l'installazione di 7 aerogeneratori da 6 MW ciascuno per totali 42 MW, aventi le medesime dimensioni geometriche previste nel progetto approvato in VIA ministeriale, la cui potenza unitaria passa da 4,2MW originari a 6MW”*.
- Con nota del 09/05/2023, prot. n. 8550, questa Sezione regionale convocava la Conferenza di Servizi, in modalità videoconferenza, per il giorno 26/05/2023 con l'espresso invito rivolto alla Provincia di Foggia al rilascio del titolo paesaggistico e ai Comuni, interessati dall'intervento, a finalizzare con la società proponente, come già riportato nel verbale della Conferenza di Servizi del 28/10/2022, le misure di compensazione ambientale. Con la medesima nota e in riferimento alla potenza complessiva dell'impianto e alla richiesta della Società di mantenere invariata la stessa per 42 MW, al netto della rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori n. S5-S6-S7, si invitava la stessa *“a voler depositare apposita **dichiarazione asseverata, da parte del tecnico progettista e rappresentante legale, attestante la potenza definitiva uninominale e le caratteristiche geometriche (coerenti con quelle riportate nel parere n.174 del 08/11/2021 e nella citata Delibera del Consiglio dei Ministri 28/07/2022) dell'aerogeneratore individuato VESTAS V 150, atteso che le stesse sono state oggetto della più volte richiamata valutazione ambientale positiva, e sono anche oggetto di istruttoria da parte dell'ENAC che rilasciato il proprio nulla osta per l'apposizione della segnaletica per l'ostacolo di volo”***.
- Con nota del 12/05/2023, acquisita in pari data con il prot. n. 8761, la Società, a causa di un impegno, già in precedenza calendarizzato, chiedeva il differimento della convocata conferenza ad altra data utile. L'amministrazione precedente, preso atto di tale istanza e delle motivazioni sottese, con nota del 15/05/2023 prot. n. 8802, aggiornava e convocava per il 29/05/2023, la seduta della Conferenza di Servizi.

- **Nella seduta della Conferenza di Servizi del 29/05/2023**, l'Amministrazione regionale evidenziava la necessità di acquisire il provvedimento in materia paesaggistica di competenza della Provincia di Foggia in qualità di ente delegato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20/2009. Sul punto, la Società, seppur ribadito come le valutazioni paesaggistiche sul progetto si fossero già, a suo dire, esaurite in sede di V.I.A., si impegnava a formalizzare l'istanza vista la disponibilità, resa in conferenza dall'Ente provinciale, al rilascio del titolo in tempi celeri. In riferimento alle misure di mitigazione ambientale, si prendeva atto dell'intervenuto accordo con il Comune di Torremaggiore e l'assenso della Società sulle misure compensative richieste dal Comune di San Paolo Civitate.

Sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, i rappresentanti regionali della Sezione procedente ribadivano la necessità di acquisire i pareri mancanti tra i quali il parere paesaggistico di competenza della Provincia di Foggia, rimandandosi a successiva conferenza decisoria da convocarsi, previa conferma scritta, per il giorno 16/06/2023.

- Con nota del 19/06/2023, prot. n. 10102, questa Sezione Transizione Energetica trasmetteva il verbale dell'incontro tenutosi il 29/05/2023 e contestualmente provvedeva a convocare la Conferenza di Servizi, ex art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990 e smi, per il giorno 30/06/2023, in modalità videoconferenza.
- **Nella seduta della Conferenza di Servizi del 30/06/2023**, l'Amministrazione regionale, avendo dato integrale lettura delle note pervenute dagli Enti coinvolti nel procedimento, rilevava, in riferimento al parere reso dall'Autorità Idraulica della Regione Puglia, che il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, sebbene convocato, non aveva reso alcun parere. In merito al parere favorevole espresso dal Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, condizionato alle prescrizioni ivi riportate tra le quali al punto n. 1 "la rilocalizzazione o eliminazione dell'aerogeneratore A4", la Società chiedeva che detto parere fosse *"disatteso nella parte in cui prevede, in alternativa alla delocalizzazione della torre n. 4, la sua eliminazione, tenuto conto che il parere nei termini in cui è stato espresso è estraneo alle competenze paesaggistiche provinciali e prima ancora il MiC, nel parere del 26/5/2023, ha confermato quello espresso ai fini archeologici il 27/10/2022 nonché ha rilasciato il parere favorevole inclusivo della torre n. 4"*. Il Comune di San Paolo di Civitate, congiuntamente alla Responsabile dei Servizi Museali del medesimo Ente, rilevavano che l'aerogeneratore S4, essendo posizionato ad una breve distanza dal tracciato del Regio Tratturo l'Aquila-Foggia, alterava in maniera irreversibile il paesaggio antropico. Alla luce delle posizioni espresse, l'Amministrazione regionale considerava la dibattuta prescrizione non superabile rimandandosi alla DGR 1480/2022 e, pertanto, reiterava la necessità di acquisire il provvedimento paesaggistico. La Provincia di Foggia, intervenuta, pur declinando sulla predetta questione, esprimeva per gli aspetti di sua competenza, parere favorevole confermando quello espresso dal Mi.C. in data 26/05/2023 ritenendo di non dover rilasciare alcun provvedimento ulteriore.

Preso atto delle posizioni espresse in conferenza, questo Ufficio regionale, tenuto conto che nel parere reso dal Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria non si evidenziava una chiara e puntuale incompatibilità sotto il profilo tecnico bensì di possibile incoerenza sotto il profilo programmatico, e potendo quest'ultima essere gestita e ridotta con l'allontanamento fisico dal Tratturo, invitava la Società ad aggiornare gli elaborati progettuali considerando la massima delocalizzazione possibile dell'aerogeneratore A4 al fine di aumentare la distanza dal Tratturo Magno e ad ottenere la concessione di beni demaniali e patrimoniali della Regione Puglia ai sensi del R.R. 23/2011; conseguentemente Società si impegnava a depositare l'aggiornamento progettuale. Sulle misure di mitigazione ambientale, il Comune di San Paolo Civitate rettificava in parte quelle già formalizzate nella conferenza del 28/10/2022 incontrando, in tal senso, la disponibilità della Società. Pertanto, la stessa conferenza si concludeva con la chiusura dei lavori rilevando il segno prevalentemente favorevole, e rinviando la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della

procedura per la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, rientrante fra le incombenze spettanti alla Sezione Transizione Energetica da avviare con comunicazione separata alla luce del nulla osta espresso dal competente Ufficio regionale con la nota prot. n. 8556 del 24/05/2023.

- Con nota del 19/07/2023, prot. n. 11388, la Sezione regionale trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/06/2023 contenente l’invito, rivolto agli Enti competenti, a voler presentare, nel termine di giorni 15, eventuali osservazioni alla luce della modifica progettuale apportata dalla società, quest’ultima, altresì, sollecitata a presentare presso la Sezione Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria l’istanza per l’ottenimento della concessione di beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione Puglia, come previsto dal R.R. n.23 del 2.11.2011. Nel prescritto termine non è pervenuta alla Sezione Regionale alcuna osservazione.
- con nota del 17/10/2023, prot. n. 13824, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l’esercizio con prescrizioni di:

1. di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 42,00 MWe, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG) località “Marana della Difensola”;
2. di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica alla RTN a 380/150 kV da inserire alla linea entra-esce alla linea alla RTN 380 kV RTN “Rotello San Severo” (già Foggia Larino) (autorizzata con D.D.n. 15 del 13.03.2015 in favore di IVPC Power 6 S.r.l., successivamente volturata a favore di Terna S.p.A. con D.D.n.155 del 6.10.20220);
3. un cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell’energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
4. un cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della sottostazione di trasformazione con il futuro ampliamento della stazione RTN;
5. una cabina di raccolta/smistamento.

- con nota del 10/11/2013, acquisita in pari data con il prot. n. 14620, la Società, in ottemperanza a quanto richiesto con la nota del 17/10/2023, prot. 13824, comunicava di aver provveduto al caricamento, sul portale Sistema Puglia, del progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi, nonché della documentazione prodromica al rilascio del titolo autorizzativo.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- ***Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 prot. 0097003 del 03/08/2022***

“Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “San Paolo” costituito da 10 aerogeneratori localizzato nel comune di San Paolo Civitate (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla Renvico Italy s.r.l..

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 3 agosto 1988, n.400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.

[...] DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di San Paolo Civitate (FG), nella località Pozzilli, Chiagnemamma, Cerro Comunale, Marana della Difensola-Quarantotto, Masseria Difensola, della potenza di 42 MW, e delle relative opere accessorie e di connessione ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG), nelle località Fari e Rascitore, della Renvico Italy S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nel parere n. 174 dell'08 novembre 2021, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza peri a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 de decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 174 dell'8 novembre 2021, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1738/3072>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/673574>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/673575>

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n. 17775-P del 27/10/2022.**

PARERE RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE

“CONSIDERATO che le indagini archeologiche prodromiche del procedimento, condotte nel 2019, avevano confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando le seguenti interferenze:

1. *cavidotto esterno nelle località Ischia Staina, Masseria Sportelli e Mezzana direttamente interferente con tracciati viari antichi e con l'area di rinvenimento di un santuario preromano;*
2. *cavidotto esterno tra le località Mezzana e Quarantotto direttamente interferente con un'area caratterizzata dalla presenza di reperti archeologici in superficie definita UT 1;*
3. *aerogeneratore T1 direttamente interferente con un'area di dispersione di età romana in località Sorgente del Fico e posto nelle immediate vicinanze di una necropoli di età romana, dell'area di Tiati – Teanum Apulum – Civitate, sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004, e di un'area di dispersione di età romana in località Masseria Difensola;*
4. *cavidotti interni e aree di installazione degli aerogeneratori T2, T3 e T6, nelle località C. S. Belmonte, C. S. Vincenzo, Quarantotto, Masseria Scazzetta e Chiagnemamma, direttamente interferenti con tracciati viari antichi;*
5. *area della sottostazione elettrica e relativo cavidotto esterno di collegamento con questa prossimi a un grande insediamento dell'età del Bronzo e successiva fattoria ellenistico-romana in località Masseria La Marchesa, a reperti dell'età del Bronzo e tracce di due insediamenti probabilmente di età altomedievale sull'altura a sud-est della Masseria Fara Sentinella, ad antefisse e reperti ceramici presso la località Masseria Ciaccia, a ceramica neolitica, tegoloni, ceramica romana a vernice rossa e pesi da telaio in località Mezzana delle Ferole/Masseria Ciaccia;*

si prescrive quanto segue:

1. Siano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ.

I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

1. In corrispondenza del tracciato del cavidotto esterno in località Mezzana e Mezzana/Quarantotto, dove sono segnalati rispettivamente l'area di rinvenimento di un santuario preromano e l'area di dispersione di materiale archeologico UT 1 della VI Arch;
2. In corrispondenza dell'aerogeneratore T1, in località Sorgente del Fico, dove è segnalata un'area di dispersione di materiale di età romana;
3. In corrispondenza della sottostazione elettrica, in località Fari/Rascitore, in prossimità della quale è segnalato un grande insediamento dell'età del Bronzo e successiva fattoria ellenistico-romana;

2. Sia attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
3. Successivamente al passaggio del cavidotto esterno sia ripristinato lo stato originario dei sedimi tratturali attraversati".

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n. 5994-P del 26/05/2023.**

“tenuto conto che l'interferenza causata da alcuni tratti di cavidotto e dalla realizzazione di alcuni aerogeneratori rappresenta un aspetto di criticità del progetto, si prescrivono saggi di scavo preliminari alla realizzazione approfonditi fino a -1,50 m dal p.d.c. e in ogni caso fino al raggiungimento del substrato geologico, tali da assicurare un primo e parziale quadro conoscitivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.

Per quanto riguarda l'ubicazione degli interventi previsti e le loro dimensioni si rimanda ad un successivo tavolo tecnico con il personale tecnico di questa Soprintendenza, ai fini della definizione di un apposito accordo con la Società.

Si precisa inoltre che la procedura relativa ai preliminari è condotta sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente e che gli oneri sono a carico della Società e inoltre il progetto di scavo e di assistenza archeologica dovrà essere redatto e sottoscritto, conformemente alle direttive di questo Ufficio, da un soggetto incaricato dalla Società stessa con la qualifica di archeologo di I fascia, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Il curriculum del soggetto cui si intende affidare la progettazione dovrà essere trasmesso a questo Ufficio, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto

o, quantomeno, di adeguate soluzioni progettuali che assicurino l'integrale conservazione delle strutture, pur al di sotto delle quote di realizzazione della futura sottostazione.

Per quanto riguarda tutte le altre criticità di natura archeologica segnalate nella presente istruttoria, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, in corrispondenza degli aerogeneratori e lungo il tracciato dei cavidotti interni ed esterni di interconnessione, si prescrive l'attivazione dell'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera.

Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente."

- **Ministero della Transizione Ecologica — Dipartimento Energia — Dir. Gen. Infrastrutture e Sicurezza — Divisione VIII — Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. n. 36740 del 04/11/2022**

"Nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere soggette ai disposti dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)".

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue

La Società, in data 19/10/2022, ha trasmesso la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" resa dall'Ing. Michele R.G. Curtotti, con la quale comunicava "di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori e relative opere accessorie eccezion fatta per un tratto di cavidotto interrato, da posarsi lungo viabilità esistente (tratto di 1190 ml circa), che interferisce con Concessione di Coltivazione "Valle del Rovello" Cod. 876".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot. n. 162176 del 10/11/2022.**

"Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno trasmessa il 02/11/2022 con la quale la società RENVICO ITALY S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il **Parere Favorevole** in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Per i Servizi Di Comunicazione Elettronica – Di Radiodiffusione E Postali Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot.n. 87220 del 04/05/2023 e prot. n. 162178 del 10/11/2022.**

Nulla Osta

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Renvico Italy S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli, in data 22/11/2021 al n. 5554/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot.n. 18076 del 24/10/2022 e prot. n. 8886 del 19/05/2023**

“Dall'analisi della documentazione di progetto, depositata sul portale telematico www.sistemapuglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate a Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e al Demanio Pubblico della Regione Puglia Ramo Tratturi.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che [...] che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica e dalla Regione Puglia, Amministrazioni a cui compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 7167 del 13/06/2023.**

“questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'interessamento con le opere delle proprietà regionali, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- venga prevista la rilocalizzazione o eliminazione dell'aerogeneratore A4;
- venga previste opere di mitigazione dell'impatto visivo della sottostazione elettrica sul Braccio “Nunziatella – Stignano” mediante la realizzazione di schermature vegetali;
- vengano previste opere di valorizzazione compensative quali, a titolo non esaustivo, la previsione di apposita cartellonistica esplicativa e segnaletica della presenza dei due tratturi, da concordarsi con il Servizio scrivente;
- venga presentata, a conclusione dell'iter autorizzativo e prima dell'inizio lavori, apposita istanza per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”.

In riferimento al suddetto parere, relativamente alla prescrizione formulata dall'Ente la quale ha imposto “la rilocalizzazione o eliminazione dell'aerogeneratore A4”, a valle delle valutazioni condotte in seno alla Conferenza di Servizi del 30/06/2023, come da premesse istruttorie sopra richiamate, la società ha dichiarato “la propria disponibilità, in ottemperanza al parere, ad accettare una delocalizzazione della torre n. 4 nella stessa particella e senza coinvolgere altre particelle, nonché nel rispetto delle condizioni al contorno per quanto attiene i vincoli e le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie, come da planimetria che si allega. Planimetria che verrà anche caricata sul portale Sistema Puglia - Il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese, unitamente al PPE adeguato e comparativo”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 10138 del 16/06/2023.**

“[...] nell’ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l’Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d’acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all’art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 7897 del 28/06/2023 e nota prot. n. 6731 del 04/06/2018**

“L’area d’intervento non è sottoposta a vincoli dal Piano di Tutela delle Acque, (il cui aggiornamento 2015-2021 è stato adottato con D.G.R. n. 1521 del 07/11/2022 e da ultimo approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023).

Pertanto, vista la tipologia dell’intervento previsto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
- *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”*
- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, nota prot. n. 75836 del 24/11/2022.**

“SI COMUNICA CHE

- *le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, **NON SONO SOGGETTI** a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica;*
- *in merito ai punti 1) 2) e 3) dei considerato che, trovano applicazione gli artt. 17 comma 3 e 23 comma 3 del RR 9/2015, opere non soggetti a parere o a comunicazione.*

Si precisa altresì che:

- Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;*
- Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
- Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
- L’eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all’interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;*

- e. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
- f. Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
- g. Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
- h. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
- a. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
- j. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
- k. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;
- j. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
- k. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;
- ax. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune".

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot.n. 12098 del 8/11/2022.**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. A00159/9885 del 04.10.2022, acquisita al prot. n. A00 079/10877 del 06.10.2022, relativa alla procedura in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita, per l'ennesima volta, a fare a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021".

In riferimento al suddetto parere, la Società con nota del 18/04/2023, acquisita con il prot. n. 6930 del 18/04/2023, comunicava quanto segue:

"In merito alla nota prot. n. 12098 del 08.11.2022 del Dipartimento Ambiente, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, che fa riferimento ad una ulteriore comunicazione del 2021 dai contenuti ignoti, si rappresenta che l'impianto in esame NON interessa aree soggette ad uso civico, come attestato dal Certificato di destinazione Urbanistica del comune di San Paolo di Civitate prot. 6938 del 14.10.2023, nonché dalla tavola estratta del PPTR con l'individuazione delle componenti culturali e insediative dei valori percettivi che mappa gli Usi Civici".

- **Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 8556 del 24/05/2023.**

*“[...] lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio **nulla osta** in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.*

- **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021.**

“al fine di agevolare i proponenti nell’individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all’indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

[...] anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere”.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nota prot. n. 29721 del 03/11/2022.**

“alla luce pertanto della intera documentazione progettuale, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che il proprio parere di compatibilità del progetto in esame rispetto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), debba essere subordinato ad ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali, da redigere a cura del proponente, come di seguito specificato:

- *un adeguato “Studio di compatibilità geologica e geotecnica”, redatto ai sensi dagli artt. 11 e 15 delle N.T.A. del PAI dell’ex AdB Puglia, che dimostri - sulla base di una adeguata ricostruzione del modello geologico e geotecnico del terreno e una conseguente analisi qualitativa e quantitativa della stabilità geomorfologica del relativo terreno o versante di sedime, in condizioni ante e post-operam, secondo le procedure previste dalla normativa vigente (N.T.C. 2018), il cui livello di approfondimento deve essere proporzionato alle dimensioni e al carico esercitato sul suolo da ciascuna tipologia delle opere stesse - l’ esistenza di adeguate condizioni di sicurezza geomorfologica per tutte le opere che ricadono nelle aree classificate a “pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.I)”;*
- *un adeguato “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica”, redatto ai sensi dagli artt. 4, 6 e l’O delle N.T.A. del PAI dell’ ex AdB Puglia, che dimostri l’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica (riferite ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni, così come definito all’art. 36 delle N.T.A.) per tutte le opere che ricadono in aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e “fasce di pertinenza fluviale”, sulla base di una accurata individuazione dei bacini idrografici sottesi dalle opere interessate dai deflussi e conseguente modellazione dei deflussi idraulici sulla base delle caratteristiche morfologiche ed idrologiche delle aree interessate;*
- *per tutti i tratti di cavidotto elettrico interrato che intersecano oppure sono prossimi a corsi d’ acqua “ non studiati”, così come definiti all’ art. 16, comma 1, delle Norme di Attuazione del PAI del PAJ dell’ex AdB Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore - ove è stabilita una fascia di rispetto misurata dai limiti dell’ alveo attuale e sulla quale si applica la disciplina dell’ Art. 12 delle predette Norme - fermo restando che la predetta disciplina non riveste carattere formale in quanto il PAI in questione non risulta ad oggi formalmente approvato, si ritiene auspicabile che siano condotti analoghi approfondimenti idrologici ed idraulici, tesi a dimostrare l’ esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica (riferite ad un evento meteorico con tempo di ritorno di 200 anni) ovvero prevedere i necessari accorgimenti progettuali atti ad assicurare le condizioni di sicurezza idraulica.*

Per tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, si rappresenta che il parere finale di questa Autorità di Bacino Distrettuale sul progetto di Parco Eolico in oggetto, potrà essere formulato solo a seguito della acquisizione e valutazione della documentazione tecnica integrativa, prodotta in coerenza con quanto innanzi rappresentato.

In riscontro al sopra citato parere e agli approfondimenti tecnico-progettuali richiesti, la Renvico Italy S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 12156 del 15/11/2022, comunicava quanto segue:

“Atteso che

- *In sede di svolgimento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato acquisito il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 4352/18, che evidenziava criticità, richiedendo integrazioni tecniche;*
- *Il lavoro svolto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, presso il MiTE, ha tenuto debitamente in conto le indicazioni espresse in tema di compatibilità idrogeologica ed idraulica del progetto;*
- *La stessa Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, presso il MiTE, infatti, in seduta plenaria, tenuto conto di tutti i pareri, rilasciava Parere Positivo n. 174 del 08.11.2021 con prescrizioni da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori anche per gli aspetti relativi alla compatibilità Geologica ed Idrogeologica, imponendo la CONDIZIONE n. 5 in detto parere;*

Considerato che

- *Con la nota prot. 29721 del 03.11.2022, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha riformulato, nell’ambito del procedimento di a.u., le richieste integrative che già aveva avanzato con la nota 4352 del 17.04.18 e che il C.T. V.I.A. aveva ritenuto che potessero essere assolte dalla Società deducente prima dell’inizio dei lavori (condizione n. 5 del parere);*

Comunica

Che eseguirà, in fase di progettazione esecutiva, tutte le attività prescritte con nota prot. 29721 del 03.11.2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, impegnandosi a condividerne i risultati”.

- **Marina Militare Comando Interregionale Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio, prot. n. 17404 del 17/05/2023.**

“[...] si comunica che questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c).

- **Marina Militare, Comando Marittimo Sud - TARANTO, nota prot. nr. 0037187 del 25/10/2022.**

“[...] si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del suddetto impianto, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it”.

- **Comando Militare Esercito Puglia, “Unitum in Servitio Apuliae”, prot. n. 4541 del 14/02/2023**

*“**ESPRIME**, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera.*

*Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**.*

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente

all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

- **Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nota prot. n. 05750 del 09/03/2018.**

"Dato atto che la Valutazione di Impatto Ambientale comprende anche la verifica delle pressioni sul sistema paesaggistico prodotte dall'impianto, e che l'analisi delle eventuali criticità in materia è di fatto attribuita alle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso le articolazioni territoriali delle Soprintendenze, si deve osservare in ogni caso, che ai sensi dell'art. 89 co.1 punto b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR vigente in Regione Puglia, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art.91 delle medesime NTA, sancisce che "con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

Si sottolinea che la normativa d'uso della Sezione c delle schede d'ambito del PPTR va considerata non solo nell'accezione regolativa in termini di tutela, in quanto attraverso gli indirizzi e le direttive si perseguono gli obiettivi generali di qualità paesaggistica e territoriale con valore preminente nello scenario strategico del PPTR stesso.

Si osserva ancora che la Regione Puglia ha approvato il R.R. 24/2010 - Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

Occorre infine ricordare, in via del tutto subordinata, l'Allegato 2 del predetto D.M. 10- 9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative [...]

Si osserva pertanto, che, in ragione di quanto indicato in premessa nella presente nota, ricorrono in ogni caso le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.

Tali misure, oltre a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori, si ritiene non debbano escludere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali ad esempio il dissesto diffuso e la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale".

- **Comune di San Paolo Civitate (FG), prot. n. 7677 del 04/11/2022.**

"si dichiara il proprio parere preliminare favorevole all'iniziativa, condizionato alla definizione delle opere compensative che saranno condivise con la società e di seguito descritte di massima, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16.5 e dell'Allegato 2, ovvero nella misura del 3 (tre) per cento dei proventi, comprensivi degli eventuali incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da aggiornare al primo anno e da calcolarsi eventualmente alla data di inizio del primo anno di produzione".

Successivamente al suddetto parere espresso dall'Ente comunale, la Renvico Italy S.r.l, preso atto delle mutate richieste di misure compensative avanzate dal Comune di San Paolo di Civitate, espresse nella seduta di Conferenza di Servizi del 30/06/2023, ha dichiarato la "propria disponibilità, nei limiti del 3% di cui all. 2, punto 2, lett. h., del D.m. 10.9.2010, a vocare le medesime misure, "come da dichiarazione del Comune esposta oggi in sede di c di s.", a: "1. opere di pubblica utilità da definirsi d'accordo con l'Amministrazione"; "2. rifacimento del manto stradale nei tratti interessati dalla realizzazione del progetto"; "3. recupero di eventuali reperti archeologici e, nei limiti delle possibilità concesse alla Società proponente e comunque nell'ambito del protocollo prescritto nel parere del Mi.C. del 26.5.2023, loro destinazione all'esposizione nel Museo locale".

- **Comune di Torremaggiore (FG), prot. n. 12190 del 06/06/2023.**

“Visto l’esito della Conferenza di servizi di cui all’oggetto del 29 maggio 2023 e a seguito di confronti con la società Renvico Italy srl, afferenti le opere compensative previste per l’interessamento per la viabilità comunale di Torremaggiore delle opere di connessione dell’impianto eolico da realizzarsi in territorio comunale di San Paolo Civitate, con la presente conferma che la società Renvico, ha proposto di riconoscere al Comune di Torremaggiore, il quale ha condiviso, l’importo minimo di euro 130.000 al fine di consentire la realizzazione di un’opera compensativa, da condividere, che possa prevedere l’efficientamento e/o l’acquisto di mezzi di trasporto collettivo non inquinanti, fino all’ammontare della somma pattuita.”

- **ENAC, prot.n. 34753-P del 20/03/2023.**

“Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-14/10/2022- 0128028-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all’installazione in oggetto. In proposito si comunica che:

- 1. l’ENAV con proprio foglio ENAV\U\0150516\30-11-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-30/11/2022-0149398-A), ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell’Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare; per l’aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;*
- 2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L’ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.*

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare. In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione”.

In relazione alla segnalazione contenuta nel parere di ENAC, si precisa che i Comuni interessati rientrano tra i Comuni Pugliesi per i quali il parere/nulla osta del Comando Territoriale dell'Aeronautica non è necessario (Ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, valide per tutto il territorio nazionale - Elenco aggiornato a dicembre 2022), sulla base della comunicazione dell'ente Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M.. 3^a Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimoni, di cui alla nota prot. M_D ABA001 REG2022 0058521 del 15/12/2022.

- **ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Puglia, Prot. n. 420662 del 31/05/2023.**

“esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione”.

- **Terna spa, nota prot. n. P20220101263 del 17/11/2022.**

Ha comunicato che:

- *in data 20.01.2017 la Società Renvico Italy S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 42 MW nel Comune di San Paolo Civitate (FG);*
- *in data 10.03.2017 con lettera prot. TERNA/P20170001822 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN, da inserire in entrata - esce alla linea 380 kV RTN “Rotello - San Severo” (già Foggia - Larino).;*
- *in data 07.06.2017 la Società Renvico Italy S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 02.02.2018 con lettera prot. TERNA/A20180002092 la Società Renvico Italy S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;*
- *in data 08.02.2018 TERNA con lettera prot. TERNA/P20180000954 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. nAOO_064/PROT/24/05/2023/0008556, rilasciava Nulla Osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- questa Sezione procedente, con nota prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/04/08/2023/0011955 del 04/08/2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di San Paolo di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG) sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il proponente, con nota del 12/09/2023, acquisita al prot. n. 12656 del 13/09/2023, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali;
- il Comune di San Paolo di Civitate, con nota acquisita al prot. n. 12654 del 13/09/2023, trasmetteva attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune dal 07/08/2023 al 07/09/2023 senza che siano intervenute osservazioni;
- il Comune di Torremaggiore, con nota acquisita al prot. n. 12649 del 13/09/2023 trasmetteva attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune, con numero di pubblicazione 1407 dell’08/08/2023 dal 08/08/2023 al 07/09/2023 senza che siano intervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n.12534 del 11/09/2023 una società, in qualità di proponente di altra iniziativa, presentava le proprie osservazioni dichiarando una interferenza in quanto il progetto de quo interessa alcune particelle ove è prevista la realizzazione del Progetto agrivoltaico. Pertanto chiedeva lo stralcio dell’aerogeneratore identificato con ID A9 dal Progetto Renvico e, conseguentemente, l’esclusione del Terreno nonché delle particelle indicate dalla procedura espropriativa avviata dalla Renvico Italy S.r.l. di cui alla Pubblicazione su Albo Pretorio del Comune di San Paolo di Civitate Numero 831/2023 del 07/8/2023;
- con nota acquisita al prot. n. 12536 del 11/09/2023, alcune ditte catastali presentavano le proprie osservazioni alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di San Paolo di Civitate in quanto dichiaravano di aver sottoscritto un contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie con altra società proponente di un impianto agrivoltaico su alcune particelle interessate dal progetto de quo, pertanto chiedevano lo stralcio delle stesse particelle dal piano particellare di esproprio presentato dalla Renvico Italy srl;
- con nota prot. n. 12618 del 13/09/2023, una ditta catastale presentava le proprie osservazioni alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di San Paolo di Civitate in quanto dichiarava di aver sottoscritto un contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie con altra società proponente di un impianto agrivoltaico su alcune particelle interessate dal progetto de quo, pertanto chiedevano lo stralcio delle stesse particelle dal piano particellare di esproprio presentato dalla Renvico Italy srl;
- con note prot. nn. 12899,12900,12901 del 20/09/2023 la Sezione regionale trasmetteva le osservazioni di cui ai punti precedenti alla società per i necessari riscontri e valutazioni di competenza;
- con note acquisite ai prot. nn.13074, 13075 e 13076 del 25.09.2023 la Renvico Italy S.r.l. forniva i propri riscontri alle osservazioni ricevute dichiarando *“che le particelle elencate dalle ditte osservanti, saranno interessate dalla realizzazione della turbina eolica A9, nonché dalla servitù di passo, servitù di sorvolo e di occupazione temporanea in fase di cantiere. L’iter autorizzativo dell’impianto de quo, avviato in data 16.03.2018 con Prot. Regionale 1139 [ed istanza di pronuncia compatibilità ambientale - V.I.A. ai sensi art. 23 Dlgs 152/06 – del 23.01.2018], è in fase conclusiva e deve essere determinato in relazione al contesto territoriale fotografato allo stato attuale e non può, evidentemente, tener conto*

di istanze o progetti di futuri o potenziali impianti non ancora autorizzati e quindi non legittimati ad essere realizzati. Pertanto, la Scrivente Società Renvico Italy Srl fornisce alla ditta catastale la propria disponibilità, dopo la conclusione dell'iter autorizzativo, a definire bonariamente la cessione volontaria del bene ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/01 e smi".

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Renvico Italy S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio n. 14620 del 10/11/2023, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 13824 del 17/10/2023, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 6.12.2023 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale *pro-tempore* della Renvico Italy l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r_puglia/AOO_159/PROT/06/12/2023/0015532 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0374039_20231130 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, **della potenza elettrica pari a 42,00 MWe, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG) località "Marana della Difensola"** aventi le seguenti coordinate (rif. fonte :*"Relazione_Stima di producibilità"*):

ID.WTG	Coordinate aerogeneratori (UTM/WGS84 - Fuso 33)	
	EST	NORD
A1	521339.2482	4625530.5314
A2	521738.4765	4626046.0125
A3	522531.6317	4626235.6099
A4	522727.4929	4623294.0830
A8	524387.2488	4626151.2898
A9	524604.2125	4626654.6528
A10	525079.6089	4627404.9393

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità n. 07003141) le quali prevedono la realizzazione di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica alla RTN a 380/150 kV da inserire alla linea entra-esce alla linea alla RTN 380 kV RTN "Rotello San Severo" - già "Foggia Larino" (autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2015 in favore di IVPC Power 6 S.r.l., successivamente volturata a favore di Terna S.p.A. con D.D. n.155 del 6.10.20220);
- del cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- del cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della sottostazione di trasformazione con il futuro ampliamento della stazione RTN;
- della cabina di raccolta/smistamento;
- di infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
<p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <p> <input type="checkbox"/> diretto</p> <p> <input type="checkbox"/> indiretto</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> neutro</p> <p> <input type="checkbox"/> non rilevato</p>

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;

- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **procedura ambientale**, con nota prot. n. 8665 del 05/09/2022 la Società proponente informava che in data 12/08/2022 il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, oggi MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) aveva comunicato l’avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante “il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto” trasmettendo:

1. il parere positivo con condizioni ambientali n. 174 del 08/11/2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del 08/11/2021 subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni *ante e post operam* ivi formulate;
2. la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 con la quale ha espresso “*giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Paolo Civitate (FG), nelle Località Pozzilli, Chiagnemamma, Cerro Comunale, Marana della Difensola, della potenza di 42 MW e delle relative opere accessorie e di connessione ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG) nelle Località Fari e Rascitore, della Renvico Italy S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel parere n. 174 dell’08 novembre 2021*”;

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si riferisce che durante la Conferenza di Servizi del 30/06/2023 è emerso quanto di seguito riportato:
 - La Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, pur invitata a più riprese ad esprimere un parere paesaggistico, non si è adoperata;
 - Il dirigente provinciale, all’esito della lettura, in corso di seduta, del parere espresso dal Mi.C. in data 26/5/2023, dichiarava “*che per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica, esprime parere favorevole confermando i contenuti dello stesso parere; pertanto ritiene di non dover rilasciare alcun provvedimento ulteriore*”.

- la comunicazione, prot. n. 13824 del 17/10/2023, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'avv. Angela Cistulli è stata individuata dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Renvico Italy S.r.l.** in data 6.12.2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società proponente e, specificatamente:

- la **Renvico Italy S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale di Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Vigreen S.r.l. S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 13824 del 17/10/2023 di questa autorità competente per l'A.U..

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13827 del 17/10/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Renvico Italy S.r.l.** (Cod. Fisc. e P. Iva 07438050960) con sede legale in

Milano (MI), via San Gregorio n. 24, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica pari a 42,00 MWe, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 6 MWe, sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG) località "Marana della Difensola" aventi le seguenti coordinate (*Relazione_Stima di producibilità*):

ID.WTG	Coordinate aerogeneratori (UTM/WGS84 - Fuso 33) EST NORD	
A1	521339.2482	4625530.5314
A2	521738.4765	4626046.0125
A3	522531.6317	4626235.6099
A4	522727.4929	4623294.0830
A8	524387.2488	4626151.2898
A9	524604.2125	4626654.6528
A10	525079.6089	4627404.9393

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità n. 07003141) le quali prevedono la realizzazione di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica alla RTN a 380/150 kV da inserire alla linea entra-esce alla linea alla RTN 380 kV RTN "Rotello San Severo" - già "Foggia Larino" (autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2015 in favore di IVPC Power 6 S.r.l., successivamente volturata a favore di Terna S.p.A. con D.D. n.155 del 6.10.20220);
- del cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- del cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della sottostazione di trasformazione con il futuro ampliamento della stazione RTN;
- della cabina di raccolta/smistamento;
- di infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Renvico Italy S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 13824 del 17/10/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per

- la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - alla Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio;
 - alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico;
 - alla Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni,
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - all’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - al Comune di Torremaggiore (FG);
 - ad Arpa Puglia;
 - ad Enac S.p.A.;
 - ad ENAV SpA
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - alla **Renvico Italy S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli